

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1159/2014 DEL CONSIGLIO**del 30 ottobre 2014****che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (2) Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (3) È opportuno, inoltre, aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. GOZI

⁽¹⁾ GUL 134 del 20.5.2006, pag. 1.

